



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare N. 2/2019 del Collegio

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dal Cnpi
- Catasto
- Cerco/offro lavoro
- Edilizia
- Energia
- Fiscale
- LL.PP.
- Sicurezza
- Vigili del fuoco



CNPI

DAL CNPI

NUOVA CONVENZIONE CNPI-UNI 2019

Anche per il 2019 il Cnpi ha deciso di rinnovare la convenzione con l'UNI per la consultazione e l'acquisto delle norme. Quest'anno l'accordo contiene due novità particolarmente vantaggiose per gli iscritti all'albo, non solo in termini economici, ma soprattutto in relazione a una semplificazione delle procedure.

L'impegno economico del CNPI, che rende possibile la convenzione, consentirà agli iscritti la possibilità di sottoscrivere non solo l'abbonamento annuale al costo di euro 50,00 più IVA, ma anche in modalità biennale al prezzo di 90 euro usufruendo così della consultazione dei testi integrali delle norme tecniche presenti sul sito internet dell'UNI.

Inoltre chi sottoscrive l'abbonamento, avrà, come sempre, la possibilità di procedere al download di una o più norme, al prezzo in convenzione di euro 15,00 più IVA per ogni singola norma al fine di poterle eventualmente stampare e conservare; ma la nuova convenzione prevede che il download, a differenza di prima - che obbligava l'entrata e l'uscita dal sistema in due passaggi distinti - potrà essere effettuato agevolmente dallo stesso account, e senza più il limite di accessi contemporanei. L'abbonamento può essere sottoscritto per il proprio utilizzo personale da ogni perito industriale in regola con l'iscrizione, oppure per conto e nell'interesse dell'attività di cui risulti titolare, purché, contestualmente, non impieghi un numero di addetti superiori a 10 e non consegua un fatturato superiore a 2 milioni di euro secondo i parametri UE, e ciò indipendentemente dalla forma individuale o societaria dell'organizzazione. Per aderire alla convenzione puoi registrarti al seguente link: http://store.uni.com/catalogo/unisubscription/ca/register/ca_id/6

oppure recuperare i tuoi dati attraverso le credenziali già in tuo possesso.

In entrambi i casi è indispensabile indicare il numero di iscrizione all'Albo e selezionare il proprio ordine di appartenenza.

Resta sempre indispensabile, in caso di mancato rinnovo dell'abbonamento, scaricare e stampare le norme acquistate, per evitare che alla scadenza diventano indisponibili. Questa clausola non è aggirabile; pertanto, se si è in procinto di perdere la qualità di abbonato, la stampa della norma acquistata è assolutamente necessaria.

Per maggiori informazioni è possibile scaricare il testo completo della convenzione al seguente link:

<http://www.cnpi.eu/wp-content/uploads/2017/07/convenzione-Uni-Cnpi.pdf>



CATASTO

ISTITUZIONE NUOVO COMUNE

La Regione Lombardia ha promulgato la L.R. 21/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2019 il nuovo Comune di Solbiate con Cagno, in provincia di Como, mediante la fusione dei Comuni di Solbiate e Cagno.

COMUNE DI SOLBIATE CON CAGNO

PROVINCIA DI COMO

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE

Oggetto: comunicazioni in merito all'istituzione del nuovo Comune di Solbiate con Cagno (CO).

Premesso che la Regione Lombardia ha promulgato la L.R. n. 21 del 06.12.2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2019 il nuovo Comune di Solbiate con Cagno, in provincia di Como, mediante la fusione dei Comuni di Solbiate e Cagno, si forniscono le seguenti informative, comunicazioni e codici di riferimento.

Informative:

- Il nuovo Comune di Solbiate con Cagno in provincia di Como è istituito e operativo dal 1° gennaio 2019;
- Il comune di nuova istituzione Solbiate con Cagno, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. n. 29 del 15.12.2006, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratte ai comuni di origine (ex comuni di Solbiate e Cagno);
- La gestione provvisoria del nuovo Comune di Solbiate con Cagno, fino alle elezioni degli organi ordinari, è demandata al Commissario Prefettizio al quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco.

Dati e codici attribuiti:

Comune di Solbiate con Cagno

Provincia di Como

Sede legale: Piazza IV Novembre n. 5, località Solbiate

- c.a.p.: 22070
- codice fiscale: 03807550136
- partita iva: 03807550136
- codice IPA: c_m412
- codice univoco per la fatturazione elettronica: UF0DFX
- codice istat: 013255
- codice catastale: IT24O0569651840000009292X76
- casella posta certificata: comune.solbiateconcagno@pec.provincia.como.it

Solbiate con Cagno, 11.01.2019



Il Commissario Prefettizio
Dott.ssa Eva Iaione

OMI - OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE DEL II SEMESTRE 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO del 25 Gennaio 2018

Presenti: per Agenzia Entrate Ing. D'Angelo, ing. Lauria, ing.

Per FIMAA geom. Bargolini,

Per Ordine Ingegneri, ing. Garlati

Per Ordine Periti, per. Ind. Martinelli Per collegio Geometri geom. Fumagalli per Collegio Notarile Dott. Mariani

Assenti il comune di Como e rappresentanti delle altre associazioni di categoria.

Inizialmente vengono comunicati i dati estrapolati dagli afflussi in conservatoria evidenziando un discreto aumento complessivo delle formalità che raggiungono superato le 36000 unità e quindi il numero di formalità più elevato dal 2010 (non sono al momento disponibili dati precedenti estratti con la medesima modalità per poter effettuare una comparazione). Sono diminuite percentualmente sia le annotazioni che le iscrizioni, mentre le trascrizioni sono aumentate notevolmente.

La lettura del dato precisa quindi una discreta ripresa dei volumi di mercato.

Tale ripresa non riguarda però le quotazioni immobiliari che, successivamente illustrate ai componenti il comitato dall'ing. D'Angelo e dall'ing. Lauria, sono sostanzialmente stabili.

Dall'esame della localizzazione dei movimenti di mercato viene evidenziato come vi sia una discreta attività nel Canturino e nella bassa pianura occidentale della provincia, mentre si evidenzia la staticità o addirittura il regresso del mercato immobiliare nelle zone dello erbese, del Ceresio e delle valli e alto lago.

Si è quindi proceduto all'esame delle valutazioni per singola zona del comune di Como accertando alcune piccole riduzioni dei valori medi.

L'esame dei risultati dell'elaborazione dei valori dei comuni campione ha portato anche in questo caso a modifiche contenute per casi puntuali.

A seguito dell'esecuzione di alcune stime in altre attività, l'Agenzia ha ritenuto di proporre modifiche sostanziali alle valutazioni dei comuni di Valbrona, Asso, Canzo e Caslino d'Erba: dopo attenta discussione sono stati identificati i corretti valori da indicare nell'OMI.

per. ind. Enrico Martinelli



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

TERMIDRAULICA TORRI SRL ricerca URGENTEMENTE un termotecnico progettista con esperienza.

sede: Via Antelami 63 - 22100 COMO

TEL. 031/57.36.10

amministrazione@termoidraulicatorri.it

mail@pec.termoidraulicatorri.it



EDILIZIA

LE NORME REGIONALI PREVALGONO SUI REGOLAMENTI COMUNALI

Sentenza Corte Costituzionale n° 245/2018 pubblicata il 02/01/2019

La Corte Costituzionale chiarisce che in materia di pianificazione urbanistica e recupero edilizio le norme regionali possono derogare agli strumenti comunali

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2018 vengono chiariti ruoli e limiti delle competenze in materia urbanistica e recupero edilizio. La Corte afferma che:

la legge regionale è fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali e quindi può prevedere interventi in deroga a tali strumenti.

Il ricorso del Governo contro la norma dell'Abruzzo

Il Presidente del consiglio dei Ministri, per mezzo dell'avvocatura dello Stato, aveva impugnato dinanzi la Corte Costituzionale la legge regionale dell'Abruzzo n. 40/2017. In particolare veniva contestato l'art. 4 della legge della Regione Abruzzo n. 40/2017 avente oggetto:

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo.

L'articolo contrasterebbe, secondo il Governo, con più principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio, in particolare con l'art. 2, comma 4, del dpr n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), secondo cui:

i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, disciplinano l'attività edilizia.

La norma impugnata, inoltre, sarebbe in contrasto con gli artt. 4 e 7 della legge n. 1150/1942 (Legge urbanistica), che attribuiscono ai Comuni competenze in tema di pianificazione urbanistica e disciplina dell'uso degli immobili.

I chiarimenti della Corte Costituzionale

La Corte precisa che:

l'esame congiunto delle disposizioni della legge regionale rende evidente che esse, sono dettate nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio, si limitano ad incentivare il recupero dei vani seminterrati ed accessori nel rispetto della normativa ambientale e dei principi fondamentali della disciplina urbanistica ed edilizia nazionale, dettando minute prescrizioni edilizie (quali l'altezza minima dei locali seminterrati e le modalità della sua misurazione).

Inoltre viene evidenziato che:

il testo unico dell'edilizia, se riconosce ai Comuni la facoltà di disciplinare l'attività edilizia, non configura (né potrebbe) in capo agli stessi una riserva esclusiva di regolamentazione in grado di spogliare il legislatore statale e quello regionale del legittimo esercizio delle loro concorrenti competenze legislative in materia di governo del territorio, competenze non a caso richiamate dallo stesso art. 2 TUE.

Neanche sussiste la violazione del principio fondamentale di attribuzione ai Comuni della funzione di pianificazione urbanistica del territorio, poiché la disposizione regionale consente esclusivamente deroghe minute alla disciplina edilizia comunale.

Link di riferimento: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=245>

IL CONTRATTO D'APPALTO DI OPERE ABUSIVE È NULLO

Sentenza Corte di Cassazione n° 30703/2018 del 27/11/2018

Cassazione: il contratto di appalto per la realizzazione di lavori eseguiti in assenza del permesso di costruire (o in difformità totale) è nullo

Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza permesso di costruire è nullo; né può essere convalidato in virtù di una concessione intervenuta successivamente alla realizzazione dell'opera.

È il principio formulato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 30703/2018, in cui fornisce utili chiarimenti in tema di contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti in difformità al titolo edilizio.

I fatti in breve

Il titolare di una ditta citava in giudizio la committente in quanto, dopo aver stipulato con essa un contratto di appalto per la realizzazione di opere edili, ha dovuto sospendere l'attività commissionata perché la sua completa esecuzione avrebbe comportato la realizzazione di opere abusive. Chiedeva, pertanto, il pagamento della somma pari al valore delle opere eseguite prima della sospensione dei lavori, a titolo di ingiustificato arricchimento.

La committente contestava, a sua volta, le ragioni addotte dall'appaltatore, attribuendo la sospensione dei lavori, invece, ad una non corrispondenza delle opere eseguite al progetto. La stessa chiedeva, quindi, il pagamento dei danni derivanti dalla sospensione dei lavori a colpa dell'appaltatore, sia per quanto riguarda le spese necessarie per la demolizione delle opere realizzate non a regola d'arte, sia per la violazione degli accordi contrattuali.

Il Pretore dichiarava la propria incompetenza in merito e rimetteva il caso al Tribunale di Lecce.

Tribunale di Lecce

I giudici amministrativi rigettavano il ricorso dell'appaltatore e accoglievano, invece, la domanda della committente; l'appaltatore veniva, quindi, condannato al pagamento della somma a titolo di risarcimento dei danni, derivanti dalla mancata esecuzione del contratto di appalto.

Veniva, pertanto, proposto ricorso in Appello da parte dell'appaltatore.

La sentenza della Corte di Appello

In base a delle indagini tecniche (CTU) sarebbe emerso che le difformità (non meglio identificate per gravità) potessero essere sanate, pertanto i giudici condannavano l'appaltatore per "ingiustificato abbandono del cantiere", senza però verificare se le stesse rendessero la costruzione del tutto conforme rispetto al progetto approvato.

Secondo la sentenza della Corte di Appello:

la realizzazione delle opere commissionate non avrebbe comportato alcuna responsabilità penale per illecito edilizio, posto che le eventuali difformità imposte in sede esecutiva rispetto al progetto avrebbero potuto essere sanata in via amministrativa mediante una DIA e/o richiesta di variante, giungendo alla conclusione che "Tanto è sufficiente a concludere l'ingiustificato abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore e dunque il suo inadempimento agli accordi contrattuali"

Avverso tale decisione le parti proponevano ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Giunto il caso in Cassazione, gli ermellini riformano e cassano la sentenza della Corte di Appello che aveva condannato il ricorrente al pagamento dei danni per aver sospeso l'attività commissionata perché la sua completa esecuzione avrebbe comportato l'edificazione di opere abusive.

La Cassazione chiarisce che, ai sensi degli art. 1346 e 1418 codice civile:

il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza titolo abilitativo è nullo avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia urbanistica con la conseguenza che tale nullità, una volta verificata, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c. c. Inoltre, la Corte chiarisce che il contratto è nullo, non solo in caso di assenza, ma anche di immobile costruito in difformità al titolo rilasciato, distinguendo due diversi casi:

- difformità totale
- difformità parziale

Nel primo caso, qualora l'opera sia realizzata in maniera radicalmente diversa per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella costruita in assenza di titolo abilitativo, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo per illiceità dell'oggetto; nel secondo caso, invece, la nullità del contratto non sussiste quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto.

CIRCOLARE ESPLICATIVA NTC - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Circolare C.S.LL.PP N. 7/2019 (G.U. n. 35/2019 del 11.02.2019)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 35/2019–11 febbraio 2019–è stata pubblica la circolare n. 7/2019 del C.S.LL.PP con oggetto: Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

Si è ritenuto opportuno emanare la nuova circolare applicativa, che sostituisce la precedente circolare n. 617/2009, relativa alle norme tecniche approvate con dm 14 gennaio 2008, allo scopo di fornire agli operatori del settore, ed in particolare ai progettisti, opportuni chiarimenti, indicazioni ed elementi informativi per una più agevole ed univoca applicazione delle norme stesse.

Pur essendo state apportate numerose e significative modifiche rispetto alla precedente circolare, non è stato cambiato l'impianto generale e l'articolazione del documento e, pertanto, il testo è articolato conformemente alle norme tecniche di cui mantiene la medesima strutturazione in capitoli e paragrafi, al fine di una più agevole consultazione.

Le novità nel dettaglio

Di seguito facciamo un'analisi delle novità.

Capitolo 2 – sicurezza e prestazioni attese

Nel paragrafo 2.1 (principi fondamentali) viene esplicitamente fatto riferimento al cosiddetto "progetto simulato" per il calcolo di strutture esistenti con le conseguenti verifiche secondo le normative precedenti.

Capitolo 3 – azioni sulle costruzioni

Il paragrafo 3.1.4.1 relativo alle opere civili ed industriali, prevede per i sovraccarichi verticali uniformemente distribuiti il riferimento alla UNI EN 1991-1-1 per i dettagli sul metodo di riduzione dei sovraccarichi verticali per edifici molto estesi o con più piani.

I paragrafi del comma 3.3 inerenti all'azione del vento prevedono una serie di novità rilevanti:

- introdotte le relazioni che consentono di definire, per le pareti verticali di un edificio a pianta rettangolare, i coefficienti aerodinamici globali. Le superfici delle pareti laterali verticali di detti edifici, inoltre, possono essere suddivise in varie zone per le quali sono definiti i coefficienti aerodinamici locali
- vengono definiti i coefficienti globali e locali da impiegare per coperture pseudo piane con angoli di inclinazione tra -5° e $+5^\circ$. Sono compresi i casi di coperture con parapetti o raccordi
- vengono definiti, nel caso di coperture a singola falda, i coefficienti globali nel caso di vento perpendicolare alla direzione del colmo nonché quelli nel caso di vento parallelo alla direzione del colmo. Inoltre, vengono anche definiti i coefficienti aerodinamici locali per vento nelle due direzioni suddette
- vengono definiti i coefficienti aerodinamici globali e locali da utilizzarsi nel caso di coperture a falda doppia/padiglione con vento nelle due direzioni (ortogonale o parallela alla direzione del colmo)
- vengono introdotti dei coefficienti riduttivi per varie situazioni di falde multiple. I coefficienti di base da utilizzarsi in questi casi sono quelli già definiti per falde singole e doppie
- viene introdotto il "grado di bloccaggio", pari all'area esposta al vento di una eventuale ostruzione posta al di sotto di una tettoia divisa per l'area totale della superficie ortogonale alla direzione vento al di sotto della tettoia. Nel caso di tettoie, la circolare prescrive di calcolare l'azione risultante del vento (F) su ciascuna falda della tettoia, ed i coefficienti di forza (cF), da moltiplicare per le aree delle falde per ottenere le risultanti F
- vengono riportati i valori dei coefficienti cf ed F da considerare per le diverse condizioni nel caso di falda singola, doppia, multipla

Capitolo 4 – costruzioni civili ed industriali

Il paragrafo 4.1 relativo alle opere in calcestruzzo, prevede per i diagrammi di progetto tensione-deformazione del calcestruzzo che sia introdotto il legame costitutivo con ramo softening del calcestruzzo confinato, da utilizzarsi nelle verifiche di duttilità nonché in quelle di resistenza qualora si intenda con-

siderare il confinamento.

Il comma 4.4 per le costruzioni in legno prevede novità per:

- classi di durata del carico. Introdotta delle prescrizioni sui carichi da neve minimi con le rispettive classi di durata da considerare per le strutture in legno
- stati limite di esercizio. Chiarimenti per la verifica delle frecce agli SLE a breve e lungo termine e sulla verifica delle vibrazioni. Inserito il riferimento alla UNI EN 1995-1-1.
- trazione perpendicolare alla fibratura. Introdotta prescrizioni nel caso di elementi soggetti a trazione perpendicolare alla direzione delle fibre in legno e soggetti a condizioni ambientali particolarmente avverse
- verifiche agli stati limite ultimo. Viene fatto riferimento alla UNI EN 1996-1-1 come alternativa alla verifica proposta nel comma 4.5.6.2 del D.M. 2018. Viene inoltre indicato che tale verifica proposta dal D.M. 2018 è quella presente nella precedente norma tecnica di cui al D.M. 20/11/87.

Capitolo 7 – progettazione in presenza di azioni sismiche

Per i criteri di progettazione di elementi strutturali “secondari” ed elementi non strutturali (paragrafo 7.2.3.) viene introdotta una formulazione con gli spettri di piano per la verifica degli elementi non strutturali.

Per i metodi di analisi lineare o non lineare la circolare suggerisce che, nel caso in cui lo spettro allo SLV risulti inferiore allo spettro allo SLD vengano eseguite verifiche di resistenza non solo allo SLV ma anche allo SLD. In alternativa, è possibile utilizzare un fattore di struttura ridotto che consente di evitare uno spettro SLV inferiore allo spettro SLD.

Per le costruzioni in muratura (di cui al punto 7.8) vengono introdotti:

- un valore soglia per il calcolo della capacità di spostamento ultima dei maschi murari con valori più alti dello sforzo normale (muratura armata)
- nuovi riferimenti agli eurocodici e limiti alle capacità di spostamento allo SLC.

Capitolo 8 – costruzioni esistenti

Nel paragrafo 8.5.2.2, per le costruzioni di calcestruzzo armato o acciaio, viene fatto riferimento all’uso del “progetto simulato” per gli edifici esistenti con le precedenti normative.

Ulteriori novità riguardano il punto 8.7:

- un metodo che consente, per $LC = 3$, di correggere le proprietà meccaniche tabellate della muratura in funzione dei risultati delle prove
- nel caso di edifici in muratura esistenti, per azioni non sismiche si usano i γ_m definiti. Per azioni sismiche, invece, si adotta sempre $\gamma_m = 2$.
- riformulato il procedimento di calcolo per: definizione dell’oscillatore non lineare equivalente, Verifica dello Stato Limite di Danno del meccanismo locale
- introdotta anche la verifica allo SLC ed SLC
- meccanismi globali: viene definito il procedimento di calcolo
- stati limite di esercizio : viene rimossa la Tabella C8.3 della precedente circolare e si fa ora riferimento, anche per le strutture esistenti, direttamente agli spostamenti di interpiano del § 7.3.6.1 per strutture nuove
- modelli di capacità per la valutazione di edifici in cemento armato ed acciaio, sono state riformulate le verifiche distinguendole per Stato Limite e tipologia di elemento.

Calcolo strutturale con un software

EdiLus è stato il primo software di calcolo strutturale a proporre, già dal 2004, un input parametrico ad oggetti integrato con un solutore interno e la visualizzazione immediata ed integrata dei dati, dei grafici e dei risultati di calcolo.

I vantaggi offerti dal software sono:

- può essere integrato con moduli specifici per la progettazione e il calcolo di strutture in: muratura, legno e acciaio, la verifica di edifici esistenti e l’analisi non lineare
- è integrato: in un unico ambiente grafico ottieni modello BIM della struttura, calcolo FEM, analisi grafica dei risultati e Real Time rendering
- restituisce in maniera rapida e veloce tutti gli elaborati di progetto (disegni esecutivi, relazioni di calcolo, relazione geotecnica, computo, ecc., classificazione del rischio sismico per il Sismabonus).



ENERGIA

DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI, MANUALE ENEA

Manuale attività 1.2.1 (revisione del 25.01.2019)

L'ENEA ha elaborato un manuale per una corretta redazione della diagnosi energetica degli edifici pubblici a partire dalle esperienze già realizzate

La redazione del "Manuale per la diagnosi energetica (DE) degli edifici pubblici" si inserisce nell'ambito del Progetto dell'ENEA ES-PA "Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione".

La diagnosi energetica (DE)

La trasformazione di un edificio-impianto esistente in una nuova realtà ad alte prestazioni energetiche, attraverso l'adozione di tecnologie per il miglioramento dell'efficienza energetica, non può prescindere da un'accurata analisi dello status quo del sistema edificio-impianto al fine di individuare gli interventi più opportuni, sull'involucro edilizio e sugli impianti tecnici, anche attraverso il ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

La DE si configura come una procedura sistematica che dalla conoscenza del consumo energetico dell'edificio perviene all'individuazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica accompagnati da un'analisi costi-benefici che consente una classificazione degli stessi, in ordine di priorità decrescente.

In generale, quando si decide di procedere alla riqualificazione energetica di un edificio per renderlo altamente performante, si devono prendere in considerazione i seguenti elementi chiave:

- involucro ad alte prestazioni energetiche
- finestre e daylightin
- impianti di climatizzazione e ventilazione
- illuminazione e sistemi elettrici
- sistemi alimentati ad energia rinnovabile
- sistemi di Supervisione e controllo

Il presupposto generale alla realizzazione di interventi che generano risparmi energetici deve essere, in ogni caso, il rispetto delle prescrizioni e dei requisiti minimi previsti dal dm 26 giugno 2015.

Il manuale ENEA con le linee guida

Le linee guida del manuale rappresentano uno strumento chiaro che, step by step, conduce il Referente della DE nello svolgimento della stessa descrivendo in maniera dettagliata le varie fasi della procedura.

Il documento costituisce una linea guida per l'esecuzione delle diagnosienergetiche degli edifici (ad uso residenziale, terziario o altri assimilabili).

Esso fornisce indicazioni e modalità operative per:

- la raccolta e l'analisi delle spese energetiche
- la raccolta e l'analisi delle documentazioni tecniche disponibili e la definizione dei controlli e delle verifiche edili ed impiantistiche
- la definizione dei fattori di aggiustamento dei consumi fatturati
- l'analisi dei servizi energetici
- la costruzione dell'inventario energetico
- il calcolo degli indicatori di prestazione energetica
- l'individuazione di azioni di miglioramento dell'efficienza energetica
- l'analisi costi-benefici
- la valutazione della priorità degli interventi

Sono presi in considerazione i servizi energetici dell'edificio che sono atti a garantire il benessere degli

occupanti e la fruizione dello stesso da parte degli utilizzatori; sono considerati, quindi, i servizi di:

- climatizzazione invernale
- climatizzazione estiva
- produzione di acqua calda sanitaria
- ventilazione
- illuminazione
- trasporto interno

In particolare, la fase di analisi risulta esplicitata in numerosi passaggi, ossia:

- costruzione dell'inventario energetico
- calcolo degli indicatori di prestazione energetica
- individuazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica
- implementazione delle simulazioni del comportamento del sistema edificio- impianto
- analisi costi-benefici degli interventi

Si sottolinea che le linee guida rappresentano la chiave di volta per facilitare la conduzione delle DE, garantire l'omogeneità di esecuzione delle stesse al fine di organizzare i risultati ottenuti in banche dati utili per eventuali confronti tra i fabbisogni energetici degli edifici esistenti e quelli di riferimento per la stessa destinazione d'uso.

Analisi dei consumi

L'appendice A del manuale contiene esempi pratici di analisi dei consumi reali e ripartizione secondo i servizi energetici presenti, essa si sviluppa nei seguenti capitoli/fasi:

1. situazione servizi ante operam
2. analisi delle bollette
3. ripartizione dei consumi di gasolio
4. ripartizione dei consumi
5. stima del consumo elettrico delle elettropompe
6. stima del consumo elettrico degli ausiliari delle caldaie
7. stima del consumo elettrico delle pompe di calore
8. stima del consumo elettrico dei bollitori elettrici per produzione
9. stima del consumo elettrico per illuminazione
10. riepilogo dei consumi elettrici

Link di riferimento: http://www.energiaenergetica.enea.it/news-eventi/all_diagnosi/MANUALE_DE_mod11.pdf

PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI NON RESIDENZIALI

Norma UNI/TS 11300-2:2019 del 07.02.2019 in vigore dal 08.05.2019

L'aggiornamento della UNI/TS 11300-2:2019 (parte 2), riguardante le prestazioni energetiche degli edifici non residenziali, si applicherà dall'8 maggio 2019

Pubblicata il 7 febbraio la revisione 2019 della UNI/TS 11300-2 con oggetto:

Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali

Le modifiche rispetto alla versione del 2014 sono:


- le revisioni editoriali di premessa e introduzione in accordo con le UNI/TS 11300 pubblicate nel 2016;
- la conversione di una nota sui sistemi di regolazione da informativa a normativa;
- l'eliminazione dell'Appendice E (Calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria) poiché superata dalle indicazioni dei DM 26 giugno 2015;
- l'aggiunta di un'appendice sul calcolo dei fabbisogni energetici di acqua calda sanitaria in presenza di recuperatori di calore dai reflui delle docce.

L'unica sostanziale modifica alla valutazione dei fabbisogni di energia è riportata nell'Appendice E,

che fornisce una metodologia di calcolo per tenere in considerazione il recupero di calore dovuto alla presenza di sistemi di recupero di calore dai reflui di scarico delle docce.

Appendice E

L'appendice si può applicare a tutti i sistemi che prevedono uno scambio diretto all'utilizzo, cioè nel caso in cui l'energia termica recuperata preriscalda l'acqua fredda che sarà utilizzata dall'utente.



Schema di impianto di recupero di calore dai reflui di scarico delle docce

Se c'è contemporaneità tra scambio e prelievo è possibile recuperare energia termica che diventa una riduzione dei fabbisogni di acqua calda sanitaria.

Questo risparmio fondamentale si attua attraverso un fattore riduttivo, il coefficiente di recupero, C_r , che valuta la percentuale di energia termica risparmiata grazie alla presenza dello scambiatore che preriscalda l'acqua che alimenta le docce utilizzando quella calda scaricata.

Il coefficiente di recupero C_r è dato dal prodotto fra l'efficienza media annuale dello scambiatore, ϵ (in assenza di dati dichiarati si assume 0,3), un coefficiente correttivo dell'efficienza che tiene in considerazione i transitori iniziali e le perdite di distribuzione, C_s (pari a 0,85) e un coefficiente che tiene in considerazione del possibile utilizzo di vasche oltre alle docce, C_c (che in assenza di vasche è pari 1).

$$C_r = \epsilon \times C_s \times C_c$$

La metodologia si applica a tutte le tipologie di edifici, siano essi residenziali o non residenziali. Trattandosi quindi di un aggiornamento con un impatto minimo sui calcoli e non è prevista, da parte del CTI, una nuova procedura di validazione dei software.

Inoltre questa revisione non rientra nel processo di recepimento delle nuove norme EN che è attualmente in corso e sarà effettuato tramite la redazione di specifici allegati nazionali e una serie di moduli aggiuntivi che costituiranno il nuovo pacchetto UNI/TS 11300.

Come previsto dal dm 26 giugno 2015 (requisiti minimi), il suddetto aggiornamento, sebbene già in vigore, si applicherà a decorrere da 90 giorni dalla data della pubblicazione, quindi a partire dall'8 maggio 2019.



FISCALE

FISCALE

REGIME FORFETTARIO ANCHE PER I NEO ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE

Risposta MEF alla Question-time n° 5-01179 del 24.01.2019

Ok al regime forfetario per i neo iscritti all'Albo, ma solo a determinate condizioni

In arrivo nuovi chiarimenti del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) in materia di " regime forfetario 2019 "; a seguito di un'interrogazione (question-time 5-01179 del 24 gennaio 2019) che la commissione Finanze della Camera gli ha rivolto: oggetto del chiarimento, una modifica al regime agevolato apportata dalla legge di Bilancio 2019.

Il Mef ha chiarito che il neo professionista che si iscrive all'Albo professionale può adottare il regime forfetario, ma a determinate condizioni: non può accedere al regime forfetario se si fattura prevalentemente per il datore di lavoro con il quale è in corso un rapporto di lavoro dipendente (o ad esso assimilato) o per il quale si è lavorato nei 2 anni precedenti.

In particolare, in riferimento all'interpretazione della nuova lettera d-bis) del comma 57, art. 1, della legge n.190/2014, poi modificata dalla legge di Bilancio 2019, viene chiesto se sono: "includere nel regime agevolato le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale?"

In base alla legge di Bilancio 2019, si ha che:

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

Tuttavia, alla lettera d-bis) del comma 57 viene chiarito che non possono avvalersi del regime forfetario:

...le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Tale previsione mira ad evitare l'avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell'aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l'attività di lavoro dipendente, o attività a questo assimilate, in attività di lavoro autonomo.

Pertanto, conclude il Mef, solo qualora siano rispettate le suddette condizioni

non vi sono ostacoli all'accesso al regime agevolato per le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale; al contrario, non si può fare accedere al regime forfetario se si fattura prevalentemente per il datore di lavoro con il quale è in corso un rapporto di lavoro dipendente (o ad esso assimilato) o per il quale si è lavorato, sempre nell'ambito di un rapporto subordinato, nei due anni precedenti.

BONUS RISTRUTTURAZIONI CONDOMINIO, COMUNICAZIONE DATI ENTRO IL 28.02.2019

Provvedimento Agenzia delle Entrate N. 28213 del 06.02.2019

Entro il 28 febbraio la comunicazione per bonus ristrutturazioni condominio, pena la sanzione di 100 euro. Novità anche per la cessione del credito

Con il Provvedimento del 6 febbraio 2019, n. 28213 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche in riferimento al "bonus ristrutturazioni condominio"; ossia per il corretto invio della

comunicazione dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su parti comuni di edifici residenziali all'Anagrafe tributaria.

Il Provvedimento, in sostituzione del precedente n. 19969 del 27 gennaio 2017, è stato predisposto in base a quanto previsto dall'art. 3 del decreto 1 dicembre 2016 del Mef: ossia all'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte degli amministratori di condominio, di una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, nonché l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare tali spazi.

La comunicazione, a partire dai dati relativi al 2018, è necessaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e deve essere inviata entro il 28 febbraio di ciascun anno e deve indicare le quote di spesa imputate ad ogni singolo condomino.

Le novità

Le nuove specifiche tecniche sono state adottate al fine di recepire le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 in materia di interventi agevolabili sulle parti comuni degli edifici residenziali; nonché del maggior numero di dati da inviare al Fisco.

Tra le novità principali, il nuovo provvedimento modifica le istruzioni relative alla sezione cessione del credito, specificando che la cessione del credito può avvenire solo con riferimento alle "tipologie di intervento" da C a V, e che tale sezione comprende per ogni condominio cedente una parte fissa e una tabella che contiene i dati di tutti i cessionari, gli importi del credito ceduto ad ognuno di essi oltre alle indicazioni riferite alla data di cessione e all'avvenuta accettazione.

Questa parte esemplifica le varie ipotesi di cessione del credito da parte del condomino a fornitori o a soggetti collegati all'intervento, sia in caso di pagamento interamente corrisposto, che in caso di pagamento parziale.

I termini di invio

Il termine generale per l'invio della comunicazione da parte degli amministratori di condominio è il 28 febbraio 2019; si può derogare a tale termine solo nel caso in cui l'intero file inviato venga rigettato o si siano riscontrati errori nell'indicazione dei codici fiscali.

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Gli amministratori di condominio possono avvalersi anche di intermediari abilitati (tra gli altri commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri e associazioni di categoria).

Sanzioni

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, secondo quanto stabilito dall'art. 78, comma 26, della legge n. 413/1991.

La sanzione non si applica se, in caso di errata comunicazione dei dati, l'invio dei dati corretti è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine (o in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 5 giorni successivi alla segnalazione stessa).

In allegato al nuovo provvedimento dell'Agenzia:

- modalità di compilazione
- specifiche tecniche
- allegato – Ricevuta telematica

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ac9be353-5fda-492b-9550-568a80d07ddd/provvedimento+spese+interventi+condominiali+28213+06022019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ac9be353-5fda-492b-9550-568a80d07ddd>



LL.PP.

NUOVO REGOLAMENTO PRE-CONTENZIOSO IN VIGORE DAL 10.02.2019

Delibera ANAC n° 10/2019 del 09.01.2019 (G.U. n° 22 del 26.01.2019)

L'Anac ha pubblicato il nuovo regolamento sul precontenzioso in vigore dal 10 febbraio 2019: ecco tutte le novità previste

La delibera n.10/2019 dell'Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 22/2019, rende operativo il nuovo: Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice appalti)

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore dal prossimo 10 febbraio 2019.

Si ricorda che l'art. 211, comma 1, del Codice, alla luce delle modifiche introdotte dal dlgs 56/2017, dispone che:

su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo.

Il Regolamento si applicherà alle istanze:

- inoltrate dopo la sua entrata in vigore
- inoltrate prima della sua entrata in vigore per le quali non sia stato ancora avviato il relativo procedimento (art. 14)

Per quanto riguarda, invece, le istanze inoltrate prima della sua entrata in vigore e per le quali sia stato avviato il relativo procedimento entro il 10 febbraio si continuerà quindi ad applicare il regolamento del 2016 (G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016).

Le principali novità del nuovo Regolamento

Le principali novità del Regolamento in esame sono:

Soggetti richiedenti

L'art. 3 del nuovo testo, in particolare, nel definire i soggetti legittimati ad avviare la procedura in esame, non cita più espressamente i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati, limitandosi ad un mero rinvio alla norma di riferimento del Codice appalti.

In merito l'ANCE (associazione nazionale dei costruttori edili) precisa che: tale modifica potrebbe ingenerare il dubbio, che i soggetti collettivi – tra i quali naturalmente l'ANCE – non siano più abilitati alla proposizione delle istanze di parere. Ciò in quanto, il predetto articolo 211, nel perimetrare l'ambito delle questioni azionabili, le individua facendo riferimento a quelle "insorte durante le procedure di gara".

Ne potrebbe conseguire l'esclusione delle associazioni di categoria, dal momento che, in senso letterale, le parti di una procedura di gara sono la stazione appaltante e i concorrenti.

Tale ipotesi interpretativa, tuttavia, è da scongiurare. La pareristica in sede di "precontenzioso", infatti, oltre a rappresentare uno tra i più efficaci strumenti di deflazione del contenzioso, svolge una fondamentale funzione di "moral suasion" per tutti gli operatori del settore, stazioni appaltanti e imprese. L'Autorità, in tale caso, già nella fase cautelare del giudizio, aveva reso noto che stava valutando l'opportunità di procedere ad una modifica del provvedimento nel senso auspicato da ANCE; il regolamento del 2016 ha poi espressamente così. Pertanto, l'ANCE si è già attivata per conoscere quale sia l'orientamento dell'Autorità al riguardo, evidenziando le ragioni che rendono la partecipazione di tali enti fondamentali per garantire la massima partecipazione e il pieno contraddittorio tra le parti.

Modalità di presentazione dell'istanza

Negli artt. 4 e 5 del Regolamento sono disciplinate le modalità di presentazione dell'istanza singola e dell'istanza congiunta tra la stazione appaltante e una o più parti:

- Istanza singola – In linea con il Regolamento 2016, quando l'istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere è da intendersi non vincolante
- Istanza congiunta – In tale ipotesi il parere è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito. In ogni caso, qualora l'istante abbia manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, le altre parti possono aderirvi entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione che le informa dell'avvenuta presentazione dell'istanza, tramite comunicazione del proprio assenso all'Autorità.

L'istanza deve essere redatta utilizzando il modulo allegato al Regolamento, e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile. Nel caso in cui la comunicazione risulti non completa, l'Autorità invita la parte ad integrarla entro il termine perentorio di 5 giorni, scaduto il quale l'istanza diventa improcedibile.

Si evidenzia che il modulo per la presentazione di istanza di parere deve essere trasmesso, unitamente agli allegati, attraverso un'unica comunicazione PEC.

Il modulo deve essere inviato esclusivamente in originale digitale, sottoscritto con firma digitale da parte dell'istante. Anche gli allegati, comprese le memorie, dovranno essere presentati in formato digitale.

L'istanza deve contenere, infine, una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, identificando altresì i vizi dell'atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere stesso.

Ordine di trattazione delle istanze

Viene confermato l'ordine di priorità nella trattazione delle istanze:

- a. con manifestazione di volontà di due o più parti di attenersi a quanto stabilito nel parere;
- b. presentate dalla stazione appaltante;
- c. che sottopongono questioni originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici;
- d. concernenti appalti di importo superiore alla soglia comunitaria; e. concernenti appalti di importo superiore a 40.000 euro.

Inammissibilità e improcedibilità delle istanze

Non sono ammissibili le istanze:

- a. in assenza di una questione controversa insorta tra le parti interessate;
- b. non presentate dai soggetti indicati all'art. 3 del presente regolamento;
- c. dirette a far valere l'illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale;
- d. in caso di esistenza di un ricorso giurisdizionale avente medesimo contenuto, che le parti hanno l'obbligo di comunicare all'autorità;
- e. di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
- f. volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici;
- g. manifestamente mancanti dell'interesse concreto al conseguimento del parere.

Le istanze sono improcedibili in caso di:

- a. mancata comunicazione dell'istanza, da parte dell'istante, a tutti i soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 2;
- b. sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale avente medesimo contenuto, che le parti hanno l'obbligo di comunicare all'autorità;
- c. sopravvenuta carenza di interesse delle parti, anche desumibile da comportamenti concludenti;
- d. rinuncia al parere.

Le novità in tale ambito riguardano due punti:

- è venuta meno la causa di inammissibilità relativa alle istanze che possono interferire con esposti di vigilanza e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso la stessa Autorità;
- viene sancita l'inammissibilità delle istanze "dirette a far valere l'illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale."

Procedura semplificata

Viene confermata la possibilità di rendere un parere non vincolante con procedura semplificata, nel caso in cui la questione appaia di pacifica soluzione, tuttavia, tale possibilità viene limitata ai casi in cui l'istanza verta su una gara il cui valore sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per servizi e forniture ed inferiore ad un milione di euro per i lavori.

Sono, inoltre, soggette a tale procedura, indipendentemente dalla soglia di valore, anche le istanze aventi ad oggetto le valutazioni che la stazione appaltante svolge nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, con specifico riferimento agli eventuali profili di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero di palese e manifesto travisamento dei fatti.

Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/26/19A00491/sg>



SICUREZZA

SICUREZZA

AGGIORNAMENTO TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA

Decreto Legislativo n° 81 del 09.04.2018 e s.m.i. (agg. Gennaio 2019)

Ecco la versione del Testo unico sicurezza (dlgs 81/2008) aggiornata a gennaio 2019. Tra le novità: notifica preliminare e maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni

Aggiornata a gennaio 2019 la versione del Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (dlgs 81/2008) a cura del Ministero del lavoro.

Le novità presenti nella nuova versione riguardano:

- la modifica introdotta all'art. 99 (notifica preliminare) dalla legge 1 dicembre 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto n. 113/2018 (Decreto sicurezza), recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (GU n. 281 del 3/12/2018 in vigore dal 04/12/2018)
- l'inserimento degli interpelli n. 6 del 18/07/2018 e n. 7 del 21/09/2018
- la sostituzione del Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 – Ventesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11
- la rivalutazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 10%, degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio), che ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti
- l'inserimento dell'Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio)
- a correzione del refuso relativo all'Interpello n. 26/2014 del 31/12/2014 – Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto "decreto capannoni"

Link di riferimento: <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU-81-08-Edizione-Febbraio-2019.pdf>

AGGIORNAMENTO PROFESSIONISTI ANTINCENDIO, RSPP, COORDINATORI

Ministero Lavoro e P.S. - Interpello N. 1/2019 proposto dal CNI

I chiarimenti del Ministero del lavoro sulla possibilità di istituire un unico corso di aggiornamento per professionisti antincendio, RSPP e coordinatori per la sicurezza

In risposta ad una istanza di interpello (n. 1/ 2019) avanzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), il Ministero del lavoro ha fornito utili chiarimenti circa i corsi di aggiornamento per professionisti:

- antincendio
- RSPP (responsabili servizi prevenzione e protezione)
- coordinatori per la sicurezza

con la possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali.

Quesiti CNI

Il CNI ha avanzato, nel dettaglio, i seguenti quesiti:

1. sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex dlgs n. 139/2006 e dm 5 agosto 2011
2. sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall'altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio

In pratica, viene chiesto se attraverso un unico corso formativo, e quindi un'unica sessione, sia possibile ottenere l'attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali.

Riferendosi al punto 9 dell'Allegato A dell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, viene disciplinato in modo specifico l'aggiornamento per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

La risposta del Ministero

Alla luce di ciò, il Ministero chiarisce che:

ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell'Allegato XIV del dlgs. n. 81/2008; ai fini dell'aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell'Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all'aggiornamento per RSPP e ASPP non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell'Allegato A dell'Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione.

Link di riferimento: http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2019/min-lav-interoello-n-1-2019-corsi-aggiornamento-RSPP-ASPP.pdf



VIGILI DEL FUOCO

MODIFICA NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO NEI CONDOMINI

Decreto Ministero dell'Interno 25.01.2019 (G.U. n° 30 del 05.02.2019)

In Gazzetta il decreto sulla sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione: obblighi più severi per quelli più alti e nuovi requisiti per le facciate

Dopo l'approvazione della bozza da parte dei VVF, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 30 del 5 febbraio 2019) il decreto 25 gennaio 2019, contenente: Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

Il provvedimento contiene, quindi, modifiche al decreto 246/1987 (in particolare all'Allegato 1) ed i requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, al fine di prevenire la propagazione del fuoco.

Dm 247/1987

Ricordiamo che il dm 246/1987 fissa i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 12 metri; gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 m, devono essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso d'incendio ed essere conformi sempre a quanto riportato nel dm 246/1987.

Per "altezza antincendi" non si intende l'altezza dell'edificio, ma un parametro di rischio, ossia: l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Decreto 25 gennaio 2019

Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nell'allegato del provvedimento si applicano:

- gli edifici di nuova realizzazione
- gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto

Requisiti sicurezza antincendio delle facciate

Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio, ossia devono:

- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, con coinvolgimento di altri compartimenti
- limitare la probabilità di un incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna
- evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata, che possono compromettere l'esodo nel cadere, possano ostacolare l'esodo in sicurezza

Viene, inoltre, chiarito che le nuove disposizioni progettuali si applicano a:

- edifici di civile abitazione di nuova realizzazione
- edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate Non si applicano, invece a:
- edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all'entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità

Tempi di attuazione

Il decreto contenente nuove regole di prevenzione incendi per i condomini entrerà in vigore 90 giorni

dalla data di pubblicazione in Gazzetta: il 6 maggio 2019.

Tuttavia, viene indicato un periodo transitorio di attuazione delle misure per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto

- due annidi tempo per ottemperare alle disposizioni che riguardano l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza
- un anno di tempo per mettere in atto le restanti disposizioni

Allegato 1

Parte integrante del decreto è l'Allegato 1, contenente modifiche alle norme tecniche del dm 246/1987. In particolare, viene aggiunto l'art. 9 e 9 bis.

Art. 9 – Deroghe

Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 9-bis. – Gestione della sicurezza antincendio

Nel nuovo art. 9-bis. vengono fornite alcune definizioni (EVAC, GSA, Misure antincendio preventive, L.P., h) e, in particolare, l'attribuzione dei Livelli di prestazione (L.P.):

livello di prestazione 0, per gli edifici con altezza antincendi: $12\text{ m} \leq h < 24\text{ m}$

livello di prestazione 1, per gli edifici con altezza antincendi: $24\text{ m} < h \leq 54\text{ m}$

livello di prestazione 2, per gli edifici con altezza antincendi: $24\text{ m} < h \leq 54\text{ m}$

livello di prestazione 3, per gli edifici con altezza antincendi: $54\text{ m} < h \leq 80\text{ m}$

Misure gestionali in funzione dei L.P.

Di seguito una sintesi delle misure gestionali in funzione dei 4 livelli di prestazione; il provvedimento individua obblighi più severi per gli edifici più alti, misure molto semplici per gli edifici più bassi (fino a 24 metri).

Livello di prestazione 0

In riferimento agli edifici con altezza tra i 12 e i 24 m, è necessario semplicemente individuare i comportamenti e le azioni corretti da tenere non solo in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, per non alterare le condizioni di sicurezza. Tutti gli occupanti devono conoscere tali azioni e, all'occorrenza, essere in grado di applicarle.

Compiti e funzioni del responsabile dell'attività:

- identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio
- fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio
- espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numerate telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio
- mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione

Compiti e funzioni dell'occupante in condizioni ordinarie:

- osserva le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo • non altera la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva

Compiti e funzioni dell'occupante in condizioni d'emergenza, le misure standard consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:

- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso
- azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti
- istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al dm 15 settembre 2005

Livello di prestazione 1

Per gli edifici tra i 24 e i 54 m, la pianificazione dell'emergenza deve essere predisposta, comunicata e verificata. Tra le misure preventive da applicare vi è anche la valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico degli impianti.

Livello di prestazione 2

In caso di edifici tra i 54 e gli 80 m, oltre agli adempimenti del livello precedente, vi è l'obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale e di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico, dei quali bisogna tener conto nella pianificazione dell'emergenza, che deve prevedere le procedure di attivazione e di diffusione dell'allarme.

Livello di prestazione 3

Infine, per gli edifici oltre gli 80 m si prevede, in aggiunta alle indicazioni del livello di prestazione 2, occorre anche che il responsabile dell'attività:

- designi il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio
- designi il Coordinatore dell'emergenza, in possesso di un attestato di idoneità tecnica
- predisponga un centro di gestione, localizzato anche presso la portineria, che deve essere dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio e del sistema di allarme vocale e servirà per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza

Responsabile della gestione della sicurezza antincendio

In particolare, il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio pianifica e organizza le attività della gestione sicurezza antincendio, ossia:

- predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive
- aggiorna la pianificazione dell'emergenza
- controllo periodico delle misure di prevenzione adottate
- fornisce al Coordinatore dell'emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell'emergenza
- segnala al responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio

Coordinatore dell'emergenza

Il Coordinatore dell'emergenza sovrintende all'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.

Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/05/19A00734/sg>